

Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF)¹

del 20 giugno 1952 (Stato 7 maggio 2002)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 31^{bis} capoverso 3 lettera b e 64^{bis} della Costituzione federale^{2,3}
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 1952⁴,

decreta:

I. Gli assegni familiari

1. Assegni familiari ai lavoratori agricoli

Art. 1 Persone aventi diritto

¹ Hanno diritto agli assegni familiari per i lavoratori agricoli le persone remunerate, occupate in un'azienda agricola come salariati.⁵

² I membri della famiglia del capo d'azienda occupati nella stessa hanno parimente diritto agli assegni familiari, eccettuati:

- a. gli ascendenti e discendenti del capo d'azienda;
- b. i generi o le nuore del capo d'azienda, che verosimilmente assumeranno l'azienda in proprio.⁶

³ I lavoratori agricoli stranieri hanno diritto agli assegni familiari soltanto se soggiornano in Svizzera con la famiglia. Il Consiglio federale può, tuttavia, ordinare il pagamento degli assegni anche per i figli residenti all'estero e stabilire, in tale caso, la riserva della reciprocità.⁷

RU **1952** 839

¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. **1980** (RU **1980** 276 280; FF **1979** II 693). Secondo la medesima disp. i titoli marginali diventano titoli centrali.

² [CS **1** 3; RU **1996** 2502]. A queste disposizioni corrispondono gli art. 104 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS **101**).

³ Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la CE ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 701 722; FF **1999** 5092).

⁴ FF **1952** 129

⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1973, in vigore dal 1° apr. 1974 (RU **1974** 689; FF **1973** I 1151).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU **1994** 658 659; FF **1993** I 609).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU **1980** 276 280; FF **1979** II 693). Secondo la medesima disp. i titoli marginali diventano titoli centrali.

⁴ Il Consiglio federale emana disposizioni particolari sulle nozioni di azienda agricola e di lavoratore agricolo.

Art. 2 Specie di assegni; importi

¹ Gli assegni familiari ai lavoratori agricoli consistono in un assegno per l'economia domestica e in assegni per i figli.

² L'assegno per l'economia domestica è di 100 franchi il mese.⁸

³ L'assegno per i figli è pagato in ragione di ogni figlio, secondo l'articolo 9. Esso è, per i primi due figli, di 80 franchi il mese nelle regioni di pianura e di 100 franchi nelle regioni di montagna e, per il terzo figlio e ogni figlio seguente, di 90 franchi nelle regioni di pianura e di 110 franchi nelle regioni di montagna⁹. Per la graduazione delle prestazioni, è determinante il numero dei figli per i quali il lavoratore agricolo ha diritto agli assegni.¹⁰

⁴ Il Consiglio federale adatta periodicamente gli ammontari degli assegni per i figli, tenendo conto dell'evoluzione economica e di quella degli ammontari previsti nelle leggi cantonali sugli assegni familiari.¹¹

Art. 3 Assegno per l'economia domestica

¹ Hanno diritto all'assegno per l'economia domestica:

- a.¹² i lavoratori agricoli che vivono in comunione domestica con il coniuge o con i figli;
- b. i lavoratori che vivono nella comunione domestica del loro datore di lavoro se il loro coniuge o i loro figli hanno una loro propria economia domestica, le spese della quale devono essere sopportate dal lavoratore;
- c. i lavoratori agricoli che vivono nell'economia domestica del datore di lavoro con il loro coniuge o con i loro figli.

² Se ambedue i coniugi hanno diritto all'assegno per l'economia domestica come lavoratori agricoli, sarà pagato un solo assegno, spettante, per metà a ciascun coniuge. Di regola, i due importi sono versati insieme. L'assenza temporanea del coniuge o dei figli dalla comunione domestica non pregiudica il diritto all'assegno.¹³

⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1973, in vigore dal 1° apr. 1974 (RU **1974** 689; FF **1973** I 1151).

⁹ Ora: l'assegno mensile per i figli è portato, per i primi due figli a 165 franchi nelle regioni di pianura e a 185 franchi nelle regioni di montagna; per il terzo figlio e ogni figlio seguente, l'assegno è portato a 170 franchi nelle regioni di pianura e a 190 franchi nelle regioni di montagna (art. 2 dell'O del 30 nov. 2001 – RS **836.13**).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° apr. 1984 (RU **1984** 350 352; FF **1983** IV 205).

¹¹ Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° apr. 1984 (RU **1984** 350 352; FF **1983** IV 205).

¹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU **1980** 276 280; FF **1979** II 693).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° apr. 1984 (RU **1984** 350 352; FF **1983** IV 205).

³ I lavoratori agricoli vedovi senza figli hanno diritto all'assegno per l'economia domestica fintanto che conservano, dopo la morte del coniuge, la loro economia domestica, ma al massimo per la durata di un anno.

⁴ Il diritto all'assegno per l'economia domestica nasce il primo giorno del mese in cui è costituita l'economia domestica. Esso si estingue alla fine del mese in cui l'economia domestica è sciolta.

Art. 4 Pagamento del salario in uso nella località

Il versamento degli assegni familiari è subordinato alla condizione che il salario pagato dal datore di lavoro corrisponda almeno alle aliquote in uso nella località per i lavoratori agricoli.

2. Assegni familiari per i piccoli contadini¹⁴

Art. 5¹⁵ Persone aventi diritto

¹ Hanno diritto agli assegni familiari per piccoli contadini i contadini di condizione indipendente occupati principalmente o accessoriamente nell'agricoltura e gli alpigiani.

² I contadini occupati nell'agricoltura a titolo principale o accessorio hanno diritto agli assegni familiari soltanto se il loro reddito netto non supera i 22 000¹⁶ franchi annui. Il limite aumenta di 3000¹⁷ franchi per ciascun figlio giusta l'articolo 9. Il Consiglio federale adegua tale limite di reddito all'evoluzione dei redditi nell'agricoltura e nelle altre branche economiche, per norma ogni due anni.

³ Il Consiglio federale definisce le nozioni di attività agricola esercitata a titolo principale o accessorio e di attività di alpigiano, come anche il modo di valutazione e di determinazione del reddito; esso può incaricare le autorità cantonali di accertare il reddito dei piccoli contadini e obbligarle a notificare siffatto reddito alle casse cantonali di compensazione.

⁴ Per evitare casi di rigore, fissa un limite di reddito flessibile o gradua gli assegni. All'uopo, tiene conto dell'evoluzione economica e delle ripercussioni finanziarie.¹⁸

Art. 6 Delimitazione delle regioni di montagna

¹ I limiti normali previsti dal catasto federale della produzione agricola sono determinanti per la delimitazione delle regioni di montagna.

¹⁴ Nuova denominazione giusta il n. II della LF del 16 mar. 1962 (RU **1962** 815). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU **1980** 276 280; FF **1979** II 693).

¹⁶ Ora: 30 000 fr. (art. 1 dell'O del 30 nov. 2001 – RS **836.13**).

¹⁷ Ora: 5 000 fr. (art. 1 dell'O del 30 nov. 2001 – RS **836.13**).

¹⁸ Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° apr. 1984 (RU **1984** 350 352; FF **1983** IV 205).

² Le aziende separate, cioè quelle situate in parte in regioni di pianura e in parte in regioni di montagna, devono essere considerate aziende di montagna se la parte economicamente più rilevante dell'azienda si trova in regione montana.

³ Le aziende separate sono classificate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, d'intesa con l'Ufficio federale dell'agricoltura¹⁹ e dopo aver sentito i Cantoni interessati.

⁴ Contro le decisioni concernenti la classificazione delle aziende separate, pronunciate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, gli interessati possono ricorrere, entro trenta giorni dalla notificazione, alla Commissione federale di ricorso per la determinazione delle regioni di montagna e della zona prealpina collinare, la quale decide in via definitiva.²⁰

Art. 7²¹ Specie e ammontare degli assegni

¹ L'assegno familiare per piccoli contadini è un assegno per i figli, pagato in ragione di ogni figlio secondo l'articolo 9. Esso ammonta, per i primi due figli, a 80 franchi il mese nelle regioni di pianura e a 100 franchi il mese nelle regioni di montagna e, per il terzo figlio e ogni figlio seguente, a 90 franchi nelle regioni di pianura e a 110 franchi nelle regioni di montagna²². Per la graduazione delle prestazioni, è determinante il numero dei figli per i quali il piccolo contadino ha diritto agli assegni.

² Il Consiglio federale adatta periodicamente gli ammontari degli assegni per i figli, tenendo conto dell'evoluzione economica e di quella degli ammontari previsti nelle leggi cantonali sugli assegni familiari.

Art. 8 Compensazione

Gli assegni familiari ai piccoli contadini possono essere compensati con le quote e i contributi dovuti dagli stessi conformemente alla legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti²³ (detta qui di seguito «legge sull'AVS») e all'articolo 18 della presente legge.

¹⁹ Nuova denominazione giusta l'art. 71 della L del 19 set. 1978 sull'organizzazione dell'amministrazione [RU **1979** 114].

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° apr. 1984 (RU **1984** 350 352; FF **1983** IV 205).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° apr. 1984 (RU **1984** 350 352; FF **1983** IV 205).

²² Ora: l'assegno mensile per i figli è portato, per i primi due figli a 165 franchi nelle regioni di pianura e a 185 franchi nelle regioni di montagna; per il terzo figlio e ogni figlio seguente, l'assegno è portato a 170 franchi nelle regioni di pianura e a 190 franchi nelle regioni di montagna (art. 2 dell'O del 30 nov. 2001 – RS **836.13**).

²³ RS **831.10**

3. Disposizioni comuni

Art. 9²⁴ Assegno per i figli

¹ Gli assegni sono pagati per ogni figlio sino al compimento dei 16 anni d'età. Il diritto all'assegno dura fino al compimento dei 25 anni per i figli che sono agli studi o a tirocinio e fino al compimento dei 20 anni per quelli che per malattia o infermità sono incapaci di guadagnare e non ricevono una rendita intera dall'assicurazione per l'invalidità.

² Sono considerati figli anche:

- a. gli affiliati;
- b. i fratelli e le sorelle dell'avente diritto agli assegni, che sono da questo mantenuti in misura preponderante.

³ Per lo stesso figlio può essere concesso solo un assegno.

⁴ Se, giusta la presente legge o altre disposizioni, parecchie persone hanno diritto all'assegno per uno stesso figlio, tale diritto spetta:

- a. alla persona che custodisce il figlio;
- b. al titolare dell'autorità parentale;
- c. alla persona che provvede preponderantemente a mantenere il figlio.

⁵ Se dei coniugi viventi in comunione domestica hanno entrambi diritto all'assegno, quest'ultimo spetta, per metà, a ciascun coniuge. Di regola, i due importi sono versati insieme.²⁵

⁶ ...²⁶

⁷ Il diritto all'assegno per i figli nasce il primo giorno del mese nel corso del quale il figlio è nato. Esso si estingue alla fine del mese in cui cessano di essere adempite le condizioni per il godimento dell'assegno.

Art. 10²⁷ Divieto di cumulare gli assegni; durata del diritto all'assegno

¹ Nessuno può ricevere simultaneamente gli assegni familiari per lavoratori agricoli e quelli per piccoli contadini.

² I piccoli contadini che esercitano la propria attività a titolo principale pur avendo un'attività accessoria temporanea hanno diritto agli assegni anche per la durata di quest'ultima attività, salvo che ricevano già altri assegni familiari. Se sono assunti temporaneamente come lavoratori agricoli, possono scegliere per questo periodo tra i due generi di assegni.

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU **1980** 276 280; FF **1979** II 693).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° apr. 1984 (RU **1984** 350 352; FF **1983** IV 205).

²⁶ Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1983 (RU **1984** 350; FF **1983** IV 205).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU **1980** 276 280; FF **1979** II 693).

³ I piccoli contadini che esercitano l'attività accessoriamente e gli alpigiani hanno diritto agli assegni familiari soltanto per il periodo di lavoro nel proprio podere agricolo o sull'alpe. Essi non possono pretendere gli assegni per un figlio che già dà diritto ad altri assegni familiari.

Art. 11 Restituzione di assegni familiari indebitamente ricevuti

¹ Chi ha ricevuto assegni familiari ai quali non aveva diritto, oppure assegni troppo elevati, è tenuto a restituire gli importi indebitamente ricevuti.

² Sono applicabili per analogia le disposizioni della legge sull'AVS relative alla restituzione delle rendite indebitamente ricevute.

Art. 12 Ricupero di assegni familiari non ricevuti

¹ Chi non ha ricevuto un assegno familiare al quale aveva diritto o ha ricevuto un assegno inferiore a quello che poteva pretendere può esigere il pagamento dell'importo dovutogli.

² Gli assegni non ricevuti possono essere pretesi soltanto per i due anni che precedono la data alla quale l'interessato ha fatto valere il suo diritto.²⁸

II. Organizzazione

Art. 13 Compiti delle casse di compensazione

La fissazione e il versamento degli assegni familiari, nonché la riscossione dei contributi dei datori di lavoro in conformità dell'articolo 18, spettano alle casse cantonali di compensazione istituite in virtù dell'articolo 61 della legge sull'AVS (dette qui di seguito «casse di compensazione»).

Art. 14 Richiesta e versamento degli assegni familiari

¹ Chi pretende gli assegni familiari deve farne richiesta alla cassa di compensazione competente.

² Di regola, gli assegni familiari devono essere versati ai lavoratori agricoli ogni mese, trimestralmente ai piccoli contadini occupati principalmente nell'agricoltura e alla fine dell'anno, ai piccoli contadini occupati accessoriamente nell'agricoltura e agli alpigiani.²⁹

³ Se gli assegni familiari non sono usati a favore delle persone cui sono destinati, queste o i loro rappresentanti legali possono chiederne il versamento nelle loro proprie mani.

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 276 280; FF 1979 II 693).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 276 280; FF 1979 II 693).

Art. 15 Regolamento dei conti e dei pagamenti

¹ Le casse di compensazione devono tenere una contabilità distinta dei contributi dei datori di lavoro nell'agricoltura e degli assegni familiari versati, e regolare i conti con l'Ufficio centrale di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

² Per il regolamento dei conti e dei pagamenti sono applicabili per analogia le disposizioni della legge sull'AVS.

Art. 16 Revisione delle casse e controllo dei datori di lavoro

La revisione delle casse e gli eventuali controlli dei datori di lavoro in conformità dell'articolo 68 della legge sull'AVS devono estendersi anche all'esecuzione della presente legge.

Art. 17 Obbligo di fornire informazioni

Le persone che chiedono gli assegni familiari sono tenute a fornire agli agenti delle casse e alle autorità di vigilanza informazioni conformi a verità sulle condizioni determinanti per il versamento degli assegni. Il medesimo obbligo spetta ai datori di lavoro di persone che hanno diritto agli assegni. Essi sono inoltre tenuti a rilasciare le attestazioni occorrenti ai lavoratori agricoli.

III. Finanziamento**Art. 18** Assegni familiari ai lavoratori agricoli

¹ I datori di lavoro nell'agricoltura devono pagare un contributo pari al 2 per cento dei salari in contanti e in natura versati al loro personale agricolo sempre che per detti salari siano dovuti contributi in conformità della legge sull'AVS.³⁰

² I contributi alle spese di amministrazione previsti nell'articolo 69 della legge sull'AVS devono essere riscossi parimente sui contributi dovuti dai datori di lavoro, in conformità del capoverso 1.

³ Per la riscossione dei contributi arretrati e per il recupero dei contributi indebitamente pagati sono applicabili per analogia le disposizioni della legge sull'AVS.

⁴ La parte delle spese, incluse le spese di amministrazione, sostenute dalle casse di compensazione per il versamento degli assegni familiari, per quanto non sia coperta dai contributi dei datori di lavoro, è assunta per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni. I Cantoni possono far partecipare i Comuni al pagamento del loro contributo.³¹

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 276 280; FF 1979 II 693).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1957 (RU 1958 195).

Art. 19³² Assegni familiari ai piccoli contadini

Le spese derivanti dal versamento degli assegni familiari ai piccoli contadini, incluse le spese d'amministrazione sostenute dalle casse di compensazione per il versamento di detti assegni, sono assunte per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni. I Cantoni possono far partecipare i Comuni al pagamento del loro contributo.

Art. 20 Riserva per l'ordinamento degli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini

¹ Una riserva per l'ordinamento degli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini è costituita mediante prelevamento di un terzo del Fondo previsto dall'articolo 1 capoverso 1 lettera *c* del decreto federale del 24 marzo 1947³³ che istituisce speciali fondi prelevati dalle entrate dei fondi centrali di compensazione.

² La riserva è alimentata mediante un versamento annuo stabilito dal Consiglio federale ma assommante almeno al 4 per cento dell'ammontare della medesima all'inizio dell'anno.³⁴

³ Il versamento annuo deve essere usato per ridurre i contributi cantonali, in conformità dell'articolo 21.

Art. 21 Contributi dei Cantoni

¹ I contributi dei singoli Cantoni sono calcolati in base all'importo degli assegni familiari pagati nel Cantone; essi saranno ridotti in ragione della capacità finanziaria del Cantone e del numero delle aziende agricole situate nel Cantone stesso.

² Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolari, dopo aver sentito i Cantoni.

IV. Contenzioso e disposizioni penali**Art. 22** Contenzioso

¹ Contro le decisioni pronunciate dalle casse di compensazione in virtù della presente legge gli interessati possono interporre ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione, alle autorità cantonali di ricorso previste nell'articolo 85 della legge sull'AVS.

² Le decisioni delle autorità cantonali di ricorso possono essere impugnate presso il Tribunale federale delle assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo,

³² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1957 (RU **1958** 195).

³³ RS **834.2**

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1969, in vigore dal 1° gen. 1970 (RU **1970** 73 74; FF **1969** I 769).

conformemente alla legge federale del 16 dicembre 1943³⁵ sull'organizzazione giudiziaria.³⁶

³ Alla procedura sono applicabili per analogia le disposizioni sul contenzioso nell'assicurazione vecchiaia e superstiti.³⁷

Art. 23 Disposizioni penali

Gli articoli 87 a 91 della legge sull'AVS sono applicabili alle persone che violano le prescrizioni della presente legge in uno dei modi specificati da detti articoli.

V.³⁸ Relazione con il diritto europeo

Art. 23^a³⁹

Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71⁴⁰ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999⁴¹ tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72⁴² nella loro versione aggiornata⁴³;

³⁵ **RS 173.110**

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1973, in vigore dal 1° apr. 1974 (RU **1974** 689; FF **1973** I 1151).

³⁷ Ora alla procedura innanzi il TFA sono applicabili gli art. 132 a 135 OG, nel testo del 20 dic. 1968 (RS **173.110**).

³⁸ Introdotto dal n. I 11 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte, e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 701 722; FF **1999** 5092).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 685 700; FF **2001** 4435).

⁴⁰ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 lug. 1971) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del 30 gen. 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 feb. 1999 (GU L 38 del 12 feb. 1999).

⁴¹ **RS 0.142.112.681**; FF **1999** 5978

⁴² Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 mar. 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del 30 gen. 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 feb. 1999, GU L 38 del 12 feb. 1999.

⁴³ **RS 0.831.109.268.1/11**

La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna. Fa tuttavia fede unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle CE.

- b. l'Accordo del 21 giugno 2001⁴⁴ di emendamento della Convenzione istituita dall'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata⁴⁵.

VI.⁴⁶ Disposizioni esecutive e finali

Art. 24⁴⁷ Relazione con il diritto cantonale

¹ I Cantoni possono, a complemento della presente legge:

- a. stabilire assegni più elevati o d'altre specie, e imporre dei contributi per finanziarli;
- b. udite le organizzazioni agricole, subordinare la concessione degli assegni familiari per i piccoli contadini a condizioni intese a migliorarne l'esistenza.

² Qualora gli assegni familiari che i lavoratori agricoli e i piccoli contadini ricevano in virtù delle prescrizioni cantonali, siano almeno pari a quelli previsti nella presente legge, il Consiglio federale può, a domanda del Governo cantonale, dichiararla inapplicabile in quel Cantone.

Art. 25 Applicabilità della legge su l'AVS

Per quanto la presente legge non contenga tutte le prescrizioni esecutive necessarie, sono applicabili per analogia le disposizioni della legge sull'AVS.

Art. 26 Entrata in vigore ed esecuzione

¹ La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1953.

² Il Consiglio federale è incaricato di eseguirla; esso emana le disposizioni esecutive.

⁴⁴ RS 0.632.31; FF 2001 4499

⁴⁵ RS 0.831.106.1/11

⁴⁶ Originaria sezione V.

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 1962, in vigore dal 1° lug. 1962 (RU 1962 815 818).